

# TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

---

CONSLEG: 2001O0401 — 01/07/2003

*Pagine: 20*

---



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 26 aprile 2001**

**relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (► C1 TARGET ◀)**

*(BCE/2001/3)*

(2001/401/CE)

(GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Indirizzo della Banca centrale europea del 27 febbraio 2002 (BCE/2002/1)	L 67	74	9.3.2002
► <u>M2</u> Indirizzo della Banca centrale europea del 4 aprile 2003 (BCE/2003/6)	L 113	10	7.5.2003

Rettificato da:

► C1 Rettifica, GU L 167 del 22.6.2001, pag. 34 (BCE/2001/401)

▼B**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 26 aprile 2001****relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (►C1 TARGET ◄)***(BCE/2001/3)**(2001/401/CE)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino, nonché gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

considerando che:

- (1) Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, dello statuto, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) definisce e attua la politica monetaria della Comunità.
- (2) In virtù dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (3) In forza dell'articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.
- (4) La realizzazione di una politica monetaria unica comporta la necessità di meccanismi di pagamento mediante i quali le operazioni di politica monetaria tra le BCN e gli enti creditizi possano essere effettuate in modo sicuro e tempestivo, e che siano tali da promuovere l'unicità del mercato monetario nell'area dell'euro.
- (5) Le suddette finalità giustificano un meccanismo di pagamento funzionante ad un elevato livello di sicurezza, con tempi di trasmissione brevissimi e a costi bassi.
- (6) ►C1 TARGET ◄ è regolato dal quadro normativo adottato fin dal momento iniziale della terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Il presente indirizzo sostituisce l'indirizzo BCE/2000/9, del 3 ottobre 2000, relativo a un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (►C1 TARGET ◄).
- (7) Il presente indirizzo è pubblicato conformemente a una politica di trasparenza perseguita mediante la pubblicazione ufficiale degli strumenti giuridici della BCE. Esso non comprende talune disposizioni dell'SEBC, supplementari e preesistenti, riguardanti aspetti di sicurezza, finanziari e operativi o interni di altro tipo relativi all'SEBC.
- (8) In conformità con gli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

▼B

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

**Definizioni**

1. Ai fini del presente indirizzo si intende per:

▼M2

- «BCN», le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità con il trattato,
- «BCN/BCE destinataria», la BCE o la BCN presso la quale il partecipante destinatario detiene il proprio conto di RTGS,
- «BCN/BCE mittente», la BCE o la BCN presso la quale il partecipante mittente detiene il proprio conto di RTGS,
- «CCBM», il modello di banche centrali corrispondenti impiegato per l'utilizzo transfrontaliero delle garanzie come stabilito dall'-SEBC,
- «conti inter-BCN», i conti reciprocamente aperti da ciascuna BCN e dalla BCE nei rispettivi libri contabili per l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri via ►C1 TARGET ◀; ciascuno di tali conti viene detenuto a beneficio della BCE o della BCN a nome della quale è stato aperto,
- «conto di RTGS», un conto (o, nella misura consentita dalle pertinenti regole RTGS considerate, qualunque gruppo di conti consolidati, a condizione che tutti i titolari degli stessi siano responsabili in modo solidale nei confronti del sistema di RTGS in caso di insolvenza) aperto a nome di un partecipante nei libri contabili di una BCN o della BCE e sulla quale vengono regolati i pagamenti domestici e/o transfrontalieri,
- «credito infragiornaliero» il credito accordato e rimborsato nell'ambito della stessa giornata lavorativa,
- «definitività» e «definitivo», il regolamento di un pagamento che non può essere revocato, stornato o annullato dalla BCN/BCE mittente, dal partecipante mittente o da terzi, nemmeno in caso di procedure concorsuali concernenti un partecipante — salvo casi di imperfezioni nella transazione o nelle transazioni sottostanti, ovvero nell'ordine o negli ordini di pagamento, derivanti da illeciti penali o da atti fraudolenti (dove con questi ultimi si intendono, in caso di insolvenza, anche i pagamenti preferenziali e le transazioni sotto il valore di mercato effettuati in periodi sospetti) a condizione che ciò sia deciso caso per caso da un giudice competente o da un altro organo competente per la composizione delle controversie — oppure dalla presenza di errori,
- «depositi presso la banca centrale», (deposit facility) i depositi presso la banca centrale messi a disposizione dell'Eurosistema,
- «Eurosistema», la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità con il trattato,
- «gestore della rete», l'impresa incaricata dalla BCE di fornire i collegamenti telematici per Interlinking,
- «Interlinking» o «sistema Interlinking», l'insieme delle infrastrutture tecniche, delle caratteristiche progettuali e delle procedure che sono in essere all'interno di ciascun sistema nazionale di RTGS e della procedura di pagamento della BCE, ovvero che costituiscono un adattamento di questi ultimi, per l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri all'interno di ►C1 TARGET ◀,
- «malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS», «malfunzionamento di ►C1 TARGET ◀» o «malfunzionamento», le difficoltà tecniche, i difetti o i guasti concernenti le infrastrutture tecniche e/o i sistemi informativi di un sistema RTGS nazionale, della procedura di pagamento della BCE o dei collegamenti telematici di Interlinking — ovvero qualunque altro evento connesso a un sistema nazionale di RTGS, alla procedura di pagamento della BCE o a Interlinking — tali da rendere impossibile l'effettuazione e il trattamento completo degli ordini di pagamento nell'ambito di ►C1 TARGET ◀ nell'arco di una stessa giornata; la definizione copre altresì i casi di malfunzionamento simultaneo in più di un

▼ **M2**

- sistema nazionale di RTGS (ad esempio a causa di un guasto connesso al gestore della rete),
- «operazioni attivabili su iniziativa delle controparti», le operazioni di rifinanziamento marginale e quelle di deposito presso la banca centrale offerte dall'Eurosistema,
  - «operazioni di rifinanziamento marginale», (marginal lending facility) le operazioni di rifinanziamento marginale messe a disposizione dell'Eurosistema,
  - «ordine di pagamento», l'istruzione da parte di un partecipante, in conformità con le pertinenti regole RTGS, intesa a mettere a disposizione di un partecipante destinatario, ivi compresa una BCN o la BCE, una somma di denaro mediante registrazione contabile su un conto di RTGS,
  - «pagamenti domestici», i pagamenti effettuati o da effettuare all'interno di un sistema nazionale di RTGS o all'interno della procedura di pagamento della BCE,
  - «pagamenti transfrontalieri», i pagamenti effettuati o da effettuare tra due sistemi nazionali di RTGS ovvero tra un sistema nazionale di RTGS e la procedura di pagamento della BCE,
  - «partecipante destinatario», il partecipante designato dal partecipante mittente come soggetto sul cui conto di RTGS accreditare l'importo specificato nel relativo ordine di pagamento,
  - «partecipante indiretto» un ente che — pur non detenendo un proprio conto di RTGS — è riconosciuto da un sistema RTGS nazionale, è tenuto a osservarne le regole e può operare come controparte diretta nell'ambito di ► **C1** TARGET ◀; tutte le transazioni di un partecipante indiretto sono regolate sul conto di un partecipante (come definito nel presente articolo) che abbia accettato di rappresentarlo,
  - «partecipante mittente», il partecipante che ha avviato un pagamento impartendo un ordine di pagamento,
  - «partecipante remoto», un ente situato in un paese SEE che partecipa direttamente al sistema RTGS nazionale di uno Stato membro (diverso) della UE («Stato membro ospite») e che a questo scopo detiene un conto di RTGS in euro a nome proprio presso la BCN dello Stato membro ospite, senza necessariamente possedere una filiale in quello Stato,
  - «partecipanti», i soggetti che hanno accesso diretto a un sistema nazionale di RTGS e sono titolari di un conto di RTGS presso la BCN interessata (ovvero presso la BCE, nel caso della procedura di pagamento della BCE), ivi compresa la BCN in questione o la BCE in quanto agente di regolamento o in altra veste,
  - «procedura di blocco dei fondi», la procedura in virtù della quale dei fondi depositati ovvero delle linee di credito sono accantonati e resi indisponibili per qualunque transazione o scopo diversi dall'esecuzione di un particolare ordine di pagamento al fine di garantirne l'utilizzo nell'esecuzione del pagamento in oggetto; nel presente indirizzo l'accantonamento di fondi o linee di credito viene definito «blocco»,
  - «procedura di pagamento della BCE», il meccanismo di pagamento organizzato all'interno della BCE e collegato a ► **C1** TARGET ◀ allo scopo di effettuare i) pagamenti fra conti detenuti presso la BCE e ii) pagamenti, attraverso ► **C1** TARGET ◀, fra conti detenuti presso la BCE e le BCN,
  - «regole RTGS», le norme e/o le disposizioni contrattuali applicate a un sistema nazionale di RTGS,
  - «SEE», lo Spazio economico europeo definito nell'Accordo sullo Spazio economico europeo concluso il 2 maggio 1992 fra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio dall'altra, come modificato dal Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo del 17 marzo 1993,
  - «sistemi nazionali di RTGS» o «sistemi RTGS nazionali», i sistemi di regolamento lordo in tempo reale che compongono ► **C1** TARGET ◀, indicati all'allegato I del presente indirizzo,

**▼ M2**

- «Stati membri partecipanti», tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità con il trattato,
- «tasso sui depositi presso la banca centrale», il tasso d'interesse di volta in volta applicabile ai depositi presso la banca centrale previsti nell'ambito dell'Eurosistema,
- «tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale», il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema,
- «tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali», il tasso di interesse marginale applicabile di volta in volta all'ultima operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, dove per tasso di interesse marginale si intende il tasso al quale si esaurisce l'importo complessivo offerto.

**▼ B**

2. Gli allegati del presente indirizzo possono essere di volta in volta modificati dal Consiglio direttivo della BCE. Documenti supplementari contenuti, fra le altre cose, disposizioni tecniche e specifiche relative a ► **C1 TARGET** ◀, possono essere adottati dal Consiglio direttivo della BCE; conseguentemente i suddetti emendamenti e i documenti supplementari entrano in vigore come parte integrante del presente indirizzo nella data specificata dal Consiglio direttivo della BCE, successiva alla data di notifica degli stessi alle BCN.

*Articolo 2***Descrizione di ► C1 TARGET ◀****▼ M1**

1. Il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per l'euro. Target è composto dai sistemi nazionali RTGS, dal meccanismo dei pagamenti della BCE e da interlinking.

**▼ B**

2. I sistemi RTGS degli Stati membri della UE già presenti nell'Unione all'inizio della terza fase della UEM ma che non hanno adottato la moneta unica possono collegarsi a ► **C1 TARGET** ◀ purché soddisfino i requisiti minimi comuni di cui all'articolo 3 del presente indirizzo e siano in grado di trattare l'euro come una valuta estera a fianco della propria divisa nazionale. Il collegamento è subordinato a un accordo in forza del quale le banche centrali nazionali interessate accettano di rispettare le regole e le procedure relative a ► **C1 TARGET** ◀ di cui al presente indirizzo (se del caso, con le precisazioni e le modifiche indicate nell'accordo in questione).

*Articolo 3***Requisiti minimi comuni dei sistemi nazionali di RTGS**

Ciascuna BCN assicura la conformità del proprio sistema nazionale di RTGS con i requisiti indicati qui di seguito.

**a) Requisiti di accesso**

1. Solo gli enti creditizi soggetti a vigilanza definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio<sup>(1)</sup> e situati nel SEE, sono ammessi a partecipare a un sistema nazionale di RTGS. In via eccezionale, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente indirizzo, possono partecipare a un sistema

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

## ▼B

nazionale di RTGS, previa autorizzazione della rispettiva BCN, i seguenti enti:

- i) ministeri del Tesoro od organi equivalenti dei governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;
- ii) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela; ai fini del presente indirizzo, per «settore pubblico» si intende quanto definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato <sup>(1)</sup>;
- iii) imprese di investimento, come definite all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari <sup>(2)</sup>, situate nel SEE e sottoposte all'autorizzazione e alla vigilanza di un'autorità competente riconosciuta, designata come tale ai sensi della direttiva del Consiglio suindicata (fatta eccezione per gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva), purché autorizzate a svolgere le attività di cui ai punti 1, lettera b), 2 o 4 della sezione A dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;
- iv) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento sottoposti alla vigilanza di un'autorità competente.

2. I requisiti di accesso a un sistema nazionale di RTGS e la procedura di valutazione degli stessi sono contenuti nelle corrispondenti regole RTGS e messi a disposizione degli interessati. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, essi possono tra l'altro includere:

- adeguata solidità finanziaria,
- numero minimo di transazioni previste,
- pagamento di una commissione d'ingresso,
- aspetti legali, tecnici e operativi.

Le regole RTGS prevedono anche che vengano resi e sottoposti a revisione della BCN considerata, da parte dei richiedenti, pareri legali basati sui termini di riferimento armonizzati dell'Eurosistema istituiti per i pareri legali, così come determinato e precisato dal Consiglio direttivo della BCE. La BCN interessata mette tali termini di riferimento a disposizione degli interessati.

3. Un partecipante ad un sistema nazionale di RTGS ai sensi del presente articolo 3, lettera a), punti 1 e 2, ha accesso ai metodi di pagamento transfrontalieri previsti da ►C1 TARGET ◀.

4. Le regole RTGS contengono i motivi e le procedure di allontanamento di un partecipante da un sistema RTGS nazionale. Tra i motivi di allontanamento (mediante sospensione o esclusione) figurano le circostanze che comportano un rischio sistemico o che potrebbero altrimenti provocare gravi problemi operativi, ivi compresi i casi in cui il partecipante:

- i) è sottoposto o sta per essere sottoposto a una delle procedure concorsuali;
- ii) viola le regole RTGS in questione;
- iii) cessa di soddisfare uno o più requisiti di accesso al sistema RTGS nazionale in questione.

b) Unità monetaria

Tutti i pagamenti transfrontalieri da trattare tramite Interlinking devono essere denominati in euro. Le BCN si accertano che gli ordini di pagamento espressi nelle rispettive denominazioni in valuta nazionale dell'euro da eseguire mediante Interlinking siano convertiti in euro e così trasmessi.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

**▼B**

## c) Schema tariffario

1. La politica tariffaria di ► **C1** TARGET ◀ è determinata dal Consiglio direttivo della BCE con riferimento ai principi del recupero dei costi, della trasparenza e della non discriminazione.
2. Ai pagamenti domestici in euro effettuati mediante il sistema nazionale di RTGS si applica lo schema tariffario del sistema in questione, il quale è a sua volta conforme alla politica tariffaria descritta nell'allegato II.
3. Ai pagamenti transfrontalieri effettuati via ► **C1** TARGET ◀ si applica una tariffa comune fissata dal Consiglio direttivo della BCE e specificata nell'allegato III.
4. Le tariffe sono a disposizione delle parti interessate.

## d) Operatività

**▼M1**

## 1. Giorni di operatività

A partire dal 2002, Target nel suo insieme rimane chiuso i sabati e le domeniche nonché nei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1° maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre.

Nonostante la regola sopra affermata, esclusivamente i seguenti servizi di regolamento limitati possono, negli anni dal 2002 al 2004 e in via eccezionale, essere effettuati in Hermes, il sistema RTGS greco, il venerdì santo e il lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), qualora tali giorni non coincidano con la Pasqua ortodossa:

- a) regolamento di pagamenti domestici disposti dalla clientela; e
- b) regolamento di pagamenti legati alla consegna di contante proveniente dalla Bank of Greece e alla restituzione di contante alla Bank of Greece; e
- c) operazioni di regolamento nel quadro dei sistemi di pagamento al dettaglio della Camera di compensazione di Atene e del DIAS.

**▼B**

## 2. Orari di operatività

Gli orari di operatività dei sistemi nazionali di RTGS sono conformi alle specifiche di cui all'allegato IV.

## e) Disciplina dei pagamenti

1. Devono transitare su ► **C1** TARGET ◀ i pagamenti direttamente risultanti da, ovvero effettuati in connessione a: i) operazioni di politica monetaria; ii) regolamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti l'Eurosistema; iii) regolamento dei sistemi internazionali di compensazione che trattano pagamenti di importo rilevante denominati in euro. ► **C1** TARGET ◀ può essere altresì utilizzato per altri pagamenti.
2. Il trattamento di un ordine di pagamento da parte di un sistema nazionale di RTGS e della procedura di pagamento della BCE è subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul conto detenuto dal partecipante mittente presso la BCN/BCE mittente, assicurata o mediante la presenza di fondi immediatamente disponibili già accreditati sul suddetto conto, o mediante la mobilitazione infragiornaliera della riserva obbligatoria, ovvero mediante il credito infragiornaliero eventualmente fornito al partecipante dalla BCN/BCE in questione in conformità con l'articolo 3, lettera f).
3. Le regole RTGS e quelle relative alla procedura di pagamento della BCE specificano che gli ordini di pagamento diventano irrevocabili entro e non oltre il momento in cui sul conto di RTGS, detenuto dal partecipante mittente presso la BCN/BCE



▼B

mittente, viene addebitato l'importo in questione. Nei casi in cui i sistemi nazionali di RTGS applicano una procedura di blocco dei fondi prima di addebitare il conto di RTGS, l'irrevocabilità decorre dal momento precedente — in cui avviene il blocco.

## f) Credito infragiornaliero

1. Fatto salvo il disposto del presente indirizzo, ciascuna BCN fornisce credito infragiornaliero agli enti creditizi soggetti a vigilanza di cui all'articolo 3, lettera a), che partecipano al sistema nazionale di RTGS della BCN in questione, purché tali enti siano controparti autorizzate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale. Il credito infragiornaliero può essere concesso anche ai soggetti indicati qui di seguito, se chiaramente specificato che è limitato alla giornata in questione e che non può essere trasformato in credito overnight:

- i) ministeri del tesoro od organi equivalenti, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto i);
- ii) enti del settore pubblico, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto ii);
- iii) imprese d'investimento, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto iii), purché comprovino per iscritto e in modo soddisfacente che:

- a) hanno concluso un accordo formale con una controparte autorizzata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per la copertura di eventuali posizioni debitorie residue alla fine della giornata in questione; ovvero
- b) detengono un conto presso un depositario centrale di titoli e sono sottoposte a un termine per il rimborso della liquidità oppure a un massimale sulla quantità di credito infragiornaliero.

Alle imprese d'investimento che per qualunque motivo non siano in grado di rimborsare il credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, si applicano delle sanzioni secondo quanto indicato qui di seguito. Se al momento della chiusura di ►C1 TARGET ◀ l'impresa in oggetto presenta — per la prima volta in 12 mesi — un saldo debitore sul suo conto di RTGS, la rispettiva BCN irroga tempestivamente una sanzione a suo carico che consiste nell'applicare a tale saldo un tasso superiore di cinque punti percentuali al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale (ad esempio, qualora il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale fosse pari al 4 %, la sanzione consisterebbe nell'applicazione di un tasso del 9 %). Se la situazione si verifica ripetutamente, all'impresa viene applicato un tasso d'interesse maggiorato di altri 2,5 punti percentuali ogniqualvolta essa registri tale saldo debitore entro i 12 mesi di cui sopra;

- iv) enti creditizi soggetti a supervisione, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, del presente indirizzo, che non siano controparti autorizzate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale. A tali enti che per qualunque motivo non fossero in grado di rimborsare il credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste all'articolo 3, lettera f), paragrafo 1, punto iii), del presente indirizzo per le imprese d'investimento;
  - v) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento (e che sono sottoposti alla vigilanza di un'autorità competente), purché i meccanismi di concessione del credito infragiornaliero a tali organismi siano previamente sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo della BCE.
2. Ciascuna BCN fornisce credito infragiornaliero per il tramite di scoperti di conto infragiornalieri garantiti presso la BCN e/o operazioni pronti contro termine infragiornaliere con le BCN in conformità ai criteri fissati più avanti e con gli ulteriori requisiti

**▼B**

minimi comuni eventualmente definiti di volta in volta dal Consiglio direttivo della BCE.

3. Il credito infragiornaliero viene concesso a fronte di adeguate garanzie. Sono garanzie idonee, e sono sottoposte alle medesime regole in materia di valutazione e controllo del rischio previste per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria, le stesse attività e gli stessi strumenti che costituiscono attività stanziabili a garanzia delle suddette operazioni. Fatto salvo il caso dei ministeri del Tesoro o organi equivalenti e degli enti del settore pubblico di cui rispettivamente ai punti i) e ii) dell'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, del presente indirizzo, le BCN non accettano come attività sottostanti gli strumenti di debito emessi o garantiti dal partecipante o da qualunque altro ente con cui la controparte abbia stretti legami, come definito all'articolo 1, paragrafo 26, della direttiva 2000/12/CE e come previsto per le operazioni di politica monetaria.

Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri della UE il cui sistema di RTGS sia collegato a ►**C1** TARGET ◀ in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, può redigere e tenere aggiornato un elenco di attività stanziabili che possono essere utilizzate dagli enti partecipanti al proprio sistema nazionale di RTGS collegato a ►**C1** TARGET ◀ per garantire i crediti in euro da essa concessi, purché le attività presenti nell'elenco soddisfino gli stessi criteri qualitativi e siano sottoposte alle stesse norme in materia di valutazione e controllo del rischio previsti per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria. La BCN in questione presenta preliminarmente il suddetto elenco alla BCE per l'approvazione.

4. Su proposta della rispettiva BCN, il Consiglio direttivo della BCE può esentare i ministeri del Tesoro o organi equivalenti di cui all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto i), dal requisito di garanzia in rapporto alla concessione di credito infragiornaliero definito all'articolo 3, lettera f), paragrafo 3.

**▼M2**

5. Al credito infragiornaliero erogato in conformità dell'articolo 3, lettera f), non si applicano interessi.

**▼B**

6. I partecipanti remoti non hanno accesso al credito infragiornaliero.
7. Le regole RTGS contengono i motivi che possono indurre la BCN competente a decidere l'eventuale sospensione o esclusione di un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero. Per divenire efficace, tale decisione nei confronti di una controparte autorizzata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema deve essere approvata dalla BCE.

Tra i motivi della sospensione o esclusione di cui sopra figurano le circostanze che comportano un rischio sistemico o che potrebbero altrimenti mettere a repentaglio l'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento, ivi compresi i casi in cui il partecipante:

- i) è sottoposto a una delle procedure concorsuali;
- ii) viola le regole RTGS in questione;
- iii) è sospeso o escluso dall'accesso al sistema nazionale di RTGS;
- iv) è una controparte autorizzata alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e perde tale autorizzazione ovvero è sospeso o escluso dall'accesso a tali operazioni o a una parte delle stesse.

**▼M2**



*Articolo 4*

**Disposizioni in materia di Interlinking**

Il disposto del presente articolo riguarda i pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuare mediante Interlinking. A tali pagamenti si applicano anche altre disposizioni pertinenti del presente indirizzo.

a) Descrizione di Interlinking

La BCE e ciascuna BCN gestiscono una componente Interlinking per il trattamento dei pagamenti transfrontalieri nell'ambito di ►**C1** TARGET ◀. Tali componenti sono conformi alle disposizioni tecniche e alle specifiche riportate sul sito web della BCE ([www.ecb.int](http://www.ecb.int)) e di tanto in tanto aggiornate.

b) Apertura e gestione dei conti inter-BCN detenuti presso le BCN e la BCE

1. La BCE e ciascuna BCN aprono un conto inter-BCN nei propri libri contabili per ogni altra BCN e per la BCE. A sostegno delle scritture effettuate sui conti inter-BCN, ogni BCN e la BCE si concedono reciprocamente una linea di credito illimitata e non garantita.
2. Per eseguire un pagamento transfrontaliero, la BCN/BCE mittente accredita l'importo relativo sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto nei propri libri contabili, mentre la BCN/BCE destinataria addebita lo stesso importo sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente detenuto nei propri libri contabili.
3. Tutti i conti inter-BCN sono denominati in euro.

c) Obblighi della BCN/BCE mittente

1. Verifica

La BCN/BCE mittente procede senza indugio al controllo di tutti i dettagli contenuti nell'ordine di pagamento necessari all'esecuzione di quest'ultimo, in conformità con le disposizioni tecniche e con le specifiche di cui all'articolo 4, lettera a). Qualora rilevi errori sintattici o altri motivi di rifiuto, essa tratta i dati e l'ordine di pagamento in conformità con le regole RTGS del proprio sistema RTGS nazionale. A ciascun pagamento che transita su Interlinking viene assegnato un codice identificativo esclusivo per agevolare l'identificazione dei messaggi e la gestione degli errori.

2. Regolamento

Una volta controllata la validità di un ordine di pagamento come indicato all'articolo 4, lettera c), paragrafo 1 e accertata la disponibilità di fondi o di uno scoperto di conto, la BCN/BCE mittente procede senza indugio a:

- a) addebitare l'importo relativo sul conto di RTGS del partecipante mittente;
- b) accreditare lo stesso importo sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto nei propri libri contabili.

Il momento in cui la BCN/BCE mittente esegue l'addebito di cui al punto a) viene chiamato «ora del regolamento». Per i sistemi RTGS nazionali che applicano una procedura di blocco dei fondi, l'ora del regolamento coincide con il momento in cui avviene il blocco di cui all'articolo 3, lettera e), paragrafo 3.

Ai fini del presente indirizzo, e fatte salve le disposizioni relative all'irrevocabilità di cui all'articolo 3, lettera e), paragrafo 3, un pagamento diventa definitivo (nell'accezione dell'articolo 1 del presente indirizzo) nei confronti del partecipante mittente all'ora del regolamento.

▼B

## d) Obblighi della BCN/BCE destinataria

## 1. Verifica

La BCE/BCN destinataria procede senza indugio al controllo di tutti i dettagli contenuti nell'ordine di pagamento che sono necessari per il corretto accredito sul conto di RTGS del partecipante destinatario (ivi compreso l'identificatore esclusivo al fine di evitare doppi accrediti). La suddetta BCN/BCE non tratta gli ordini di pagamento che a sua conoscenza sono stati disposti per errore o più di una volta. Essa informa la BCN/BCE mittente dell'esistenza di tali ordini e dei pagamenti ricevuti a fronte degli stessi (e restituisce immediatamente al mittente i pagamenti in oggetto).

## 2. Regolamento

Una volta controllata la validità di un ordine di pagamento come indicato all'articolo 4, lettera d), paragrafo 1, la BCN/BCE destinataria procede senza indugio a:

- a) addebitare l'importo relativo sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente detenuto nei propri libri contabili;
- b) accreditare lo stesso importo sul conto di RTGS del partecipante destinatario;
- c) inviare un messaggio di conferma positiva alla BCN/BCE mittente.

Ai fini del presente indirizzo, e fatte salve le disposizioni relative all'irrevocabilità di cui all'articolo 3, lettera e), paragrafo 3, un pagamento diventa definitivo (nell'accezione dell'articolo 1 del presente indirizzo) nei confronti del partecipante destinatario nel momento in cui l'importo relativo viene accreditato sul conto di RTGS di quest'ultimo conformemente al punto b).

## e) Trasferimento di responsabilità per gli ordini di pagamento

La responsabilità dell'esecuzione di un ordine di pagamento viene trasferita alla BCN/BCE destinataria a partire dal momento in cui la BCN/BCE mittente riceve da questa una conferma positiva.

## f) Trattamento degli errori

## 1. Procedure di trattamento degli errori

Le BCN assicurano la conformità dei rispettivi sistemi nazionali di RTGS con le procedure di trattamento degli errori adottate dal governo direttivo della BCE; la BCE assicura lo stesso per quanto attiene alla procedura di pagamento della BCE.

## 2. Misure ulteriori d'emergenza

Le BCN assicurano la conformità dei rispettivi sistemi e procedure nazionali di RTGS con i requisiti per gli utenti relativi alle misure ulteriori di emergenza di cui all'articolo 4, lettera a) e con le condizioni e le procedure adottate dal Consiglio direttivo della BCE; la BCE assicura lo stesso per quanto attiene alla procedura di pagamento della BCE.

## g) Rapporti con il gestore della rete

1. Ciascuna BCN e la BCE hanno un collegamento o un punto di accesso al gestore della rete.
2. Per quanto attiene ai rapporti reciproci, le BCN e la BCE non si assumono vicendevolmente alcuna responsabilità per eventuali disservizi del gestore della rete. Spetta alla BCN/BCE che ha subito la perdita richiedere un eventuale risarcimento al gestore della rete per il tramite della BCE.

*Articolo 5***Disposizioni in materia di sicurezza**

Le BCN rispettano le disposizioni contenute nella strategia e nei requisiti di sicurezza di ►C1 TARGET ◀ e assicurano il rispetto delle

**▼B**

stesse da parte dei rispettivi sistemi RTGS nazionali. Anche la BCE assicura lo stesso da parte sua e in rapporto alla procedura di pagamento della BCE.

*Articolo 6***Norme in materia di revisione**

I revisori interni della BCE e delle BCN valutano la conformità con le caratteristiche funzionali, tecniche e organizzative, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza, specificate per le componenti e i meccanismi pertinenti di ►C1 TARGET ◀ di cui al presente indirizzo.

*Articolo 7***Gestione di ►C1 TARGET ◀**

1. La direzione, la gestione e il controllo di ►C1 TARGET ◀ rientrano nella sfera di competenze del Consiglio direttivo della BCE, il quale è autorizzato a definire le condizioni alle quali i sistemi di pagamento transfrontaliero diversi da quelli nazionali di RTGS possono utilizzare le strutture transfrontaliere di ►C1 TARGET ◀ o essere collegati a quest'ultimo.

2. In tutto quanto attiene a ►C1 TARGET ◀, il Consiglio direttivo della BCE è assistito dal comitato per i sistemi di pagamento e regolamento, il quale costituisce a tal fine un sottogruppo composto dai rappresentanti delle BCN per i sistemi nazionali di RTGS.

3. La gestione quotidiana di ►C1 TARGET ◀ viene affidata al coordinatore di ►C1 TARGET ◀ presso la BCE e ai responsabili del regolamento all'interno delle BCN:

- ciascuna BCN e la BCE nominano un responsabile del regolamento per la gestione e la sorveglianza dei rispettivi sistemi nazionali di RTGS o, nel caso della BCE, della procedura di pagamento della BCE,
- il responsabile del regolamento si occupa della gestione quotidiana del sistema RTGS nazionale in questione o, nel caso della BCE, della procedura di pagamento della BCE, nonché della gestione delle situazioni anomale e degli errori,
- la BCE nomina il coordinatore di ►C1 TARGET ◀ presso la BCE per la gestione quotidiana delle funzioni centrali di ►C1 TARGET ◀.

**▼M2***Articolo 8***Meccanismo di indennizzo di TARGET****1. Principi generali**

- a) In caso di malfunzionamento di TARGET, i partecipanti diretti e indiretti (ai fini del presente articolo di seguito denominati «partecipanti a TARGET») hanno il diritto di presentare domande di indennizzo conformemente alle regole stabilite nel presente articolo.
- b) Il meccanismo di indennizzo di TARGET si applica a tutti i sistemi nazionali di RTGS e alla procedura di pagamento della BCE (EPM) ed è a disposizione di tutti i partecipanti a TARGET (compresi i partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti) in relazione a tutti i pagamenti via TARGET (senza distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri). Il meccanismo di indennizzo di TARGET non si applica ai clienti nell'ambito dell'EPM ai termini e alle condizioni che regolano l'utilizzo dell'EPM riportate sul sito internet della BCE ([www.ecb.int](http://www.ecb.int)) e saltuariamente aggiornate.

▼ **M2**

- c) Salvo che il Consiglio direttivo della BCE decida altrimenti, il meccanismo di indennizzo di TARGET non si applica laddove il malfunzionamento di TARGET è ascrivibile alle seguenti cause:
- i) eventi esterni al di fuori del controllo del SEBC; o
  - ii) l'errore commesso da un soggetto terzo diverso dall'operatore del sistema nazionale di RTGS in cui si è verificato il caso di malfunzionamento.
- d) Le offerte previste dal meccanismo di indennizzo di TARGET («offerte di indennizzo») sono l'unico indennizzo offerto dal SEBC nei casi di malfunzionamento. Il meccanismo di indennizzo di TARGET non intende privare i partecipanti a TARGET della facoltà di avvalersi di altri mezzi di tutela al fine di ottenere un indennizzo in caso di malfunzionamento. Tuttavia, ciascun partecipante a TARGET, a seguito dell'accettazione di un'offerta di indennizzo, accetta irrevocabilmente di rinunciare a qualsiasi domanda (incluse quelle di risarcimento per danni indiretti) che questi possa vantare nei confronti di qualunque membro del SEBC, conformemente alle leggi nazionali o ad altre normative, e il ricevimento dell'indennizzo costituisce liquidazione completa e definitiva di qualsiasi pretesa. Il partecipante a TARGET tiene indenne il SEBC, fino all'ammontare ricevuto in base al meccanismo di indennizzo di TARGET, da ulteriori indennizzi vantati da ogni altro partecipante a TARGET quanto al corrispondente ordine di pagamento.
- e) La formulazione di offerte di indennizzo e/o di pagamento non costituisce un'ammissione di responsabilità da parte di alcuna BCN o della BCE relativamente al malfunzionamento.

## 2. Condizioni di indennizzo

- a) In relazione a un partecipante a TARGET mittente, una domanda di indennizzo è presa in considerazione se, a causa di un malfunzionamento:
- i) non sia stata completata l'elaborazione di un ordine di pagamento nell'arco di una stessa giornata; o
  - ii) tale partecipante a TARGET, pur potendo dimostrare la propria intenzione di emettere un ordine di pagamento in TARGET, non sia stato in grado di far ciò poiché il sistema nazionale di RTGS in quel momento non lo ha consentito (stop-sending status).
- b) In relazione a un partecipante a TARGET destinatario, una domanda di indennizzo è presa in considerazione se, a causa di un malfunzionamento:
- i) tale partecipante a TARGET non abbia ricevuto un pagamento nell'ambito di TARGET atteso per il giorno in cui si è verificato il malfunzionamento; e
  - ii) tale partecipante a TARGET avesse avuto la possibilità di fare ricorso alle operazioni di finanziamento marginale o, in caso di un partecipante a TARGET senza accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, questi fosse stato lasciato con un saldo debitore, ovvero il credito giornaliero fosse stato trasformato in un credito overnight nel suo conto nell'ambito di RTGS al momento della chiusura di TARGET, ovvero avesse dovuto indebitarsi con la rispettiva BCN; e
  - iii) nell'eventualità che la BCN del sistema nazionale di RTGS dove si è verificato il malfunzionamento (la BCN del luogo del malfunzionamento) fosse la BCN destinataria, o nell'eventualità in cui il malfunzionamento si sia verificato così tardi nell'arco della giornata di operatività di TARGET da rendere tecnicamente impossibile o impraticabile per il partecipante a TARGET destinatario il ricorso al mercato monetario.

▼ **M2****3. Calcolo dell'indennizzo****3.1. Indennizzo dei partecipanti a TARGET mittenti**

- a) L'offerta d'indennizzo in conformità del meccanismo di indennizzo TARGET si compone o solo di una commissione amministrativa, ovvero di una commissione amministrativa e dei relativi interessi compensatori.
- b) La commissione amministrativa è fissata in 100 EUR per il primo ordine di pagamento la cui elaborazione non sia stata completata nell'arco della stessa giornata, in 50 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento, in caso di molteplici adattamenti del pagamento, e in 25 EUR per ciascun ordine di pagamento successivo. La commissione amministrativa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a TARGET destinatario.
- c) Gli interessi sono determinati applicando il tasso (il tasso di riferimento), che, giorno per giorno, risulti il più basso tra il tasso EONIA (euro overnight index average) e il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale, all'ammontare dell'ordine di pagamento non elaborato in conseguenza del malfunzionamento per ciascun giorno nel periodo decorrente dalla data dell'entrata, ovvero della prevista entrata, in TARGET con scadenza nella data in cui l'ordine di pagamento è stato o avrebbe potuto essere completato con successo (il periodo di malfunzionamento). Nel calcolare gli interessi compensatori, i proventi di ogni uso effettivo dei fondi avendo accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale (ovvero, nel caso di partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, la remunerazione ricevuta sull'eccesso di fondi nel conto di regolamento, o, nel caso di partecipanti a TARGET di sistemi nazionali RTGS di Stati membri non partecipanti, la remunerazione ricevuta per l'assunzione di saldi addizionali positivi di fine giornata sul conto RTGS) sono dedotti dall'ammontare dell'indennizzo.
- d) In caso di investimento di fondi nel mercato o di uso dei fondi per il rispetto degli obblighi di riserva minima, i partecipanti a TARGET non ricevono interessi compensatori.
- e) Per quanto concerne i partecipanti a TARGET mittenti dei sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri non partecipanti, qualsiasi limite alla remunerazione sull'ammontare aggregato dei depositi overnight sui conti RTGS di tale partecipante a TARGET non sono considerati nella misura in cui tale importo è attribuibile al malfunzionamento.

**3.2. Indennizzo di partecipanti a TARGET destinatari**

- a) L'offerta di compensazione ai sensi del meccanismo di indennizzo di TARGET si costituisce solo di interessi compensatori.
- b) Il metodo di calcolo per gli interessi compensatori previsto al punto 3.1, lettera c), di cui sopra, si applica, ad eccezione che tali interessi siano basati sulla differenza tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e il tasso d'interesse di riferimento, e si calcola sull'ammontare del ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginali dovuto al malfunzionamento.
- c) Per quanto concerne i partecipanti a TARGET destinatari di i) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri partecipanti non controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, e di ii) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti, nella misura in cui un saldo debitore o una trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight ovvero la necessità di chiedere in prestito somme dalle rispettive BCN possano essere attribuiti al malfunzionamento, non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento, o spill-over) quella parte di tasso di penalizzazione (così come previsto dalle regole RTGS applicabili in materia) eccedente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale per i partecipanti TARGET dei sistemi nazionali RTGS di cui al punto ii) sopra, tale sconfinamento viene ignorato ai fini

▼ M2

dell'accesso al credito infragiornaliero e/o della permanenza nel sistema RTGS nazionale in questione.

## 4. Norme procedurali

- a) Qualsiasi domanda di indennizzo è presentata su modulo di domanda standard (contenuto e forma del quale sono saltuariamente determinati e resi pubblici dalla BCE) allegando tutte le informazioni pertinenti e le prove richieste. Un partecipante a TARGET mittente presenta un modulo di domanda separato per ciascun partecipante a TARGET destinatario. Un partecipante a TARGET destinatario presenta un modulo di domanda separato per ciascun partecipante TARGET mittente. Le domande relative a ogni specifico pagamento TARGET possono essere presentate solo una volta, sia da parte di un partecipante diretto che da uno indiretto, sia per proprio conto che da parte di un partecipante diretto per conto di un partecipante indiretto.
- b) I partecipanti a TARGET presentano il proprio o i propri moduli di domanda nel luogo in cui il conto RTGS che è stato o che avrebbe dovuto essere addebitato è mantenuto (la BCN del luogo del conto RTGS) entro due settimane dalla data di malfunzionamento. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta da parte della BCN del luogo del conto RTGS è fornita entro due settimane dal momento di presentazione della domanda.
- c) Il Consiglio direttivo della BCE procede alla valutazione di ciascuna domanda ricevuta e decide se accordare o meno un'offerta di indennizzo. Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo della BCE e comunicato ai partecipanti a TARGET, tale valutazione è effettuata entro e non oltre dodici settimane dal malfunzionamento.
- d) La BCN del luogo del malfunzionamento comunica il risultato della valutazione riportata alla lettera c) di cui sopra ai partecipanti a TARGET di rilievo. Se la valutazione comprende un'offerta di indennizzo, i partecipanti a TARGET interessati, devono, entro quattro settimane dalla comunicazione di tale offerta, rifiutarla o accettarla, quanto a ogni singolo ordine di pagamento incluso all'interno di ciascuna domanda, sottoscrivendo una lettera standard di accettazione (contenuto e forma della quale sono saltuariamente determinati e resi pubblici dalla BCE). Qualora tale lettera non sia stata ricevuta dalla BCN del luogo del malfunzionamento entro un periodo di quattro settimane, i partecipanti a TARGET interessati sono trattati come se avessero ricevuto l'offerta di indennizzo.
- e) I pagamenti dell'indennizzo sono eseguiti dalla BCN del luogo del malfunzionamento su ricevuta della lettera di accettazione da parte del partecipante a TARGET. Al pagamento dell'indennizzo non si applica alcun interesse.

▼ B

Articolo ► M2 9 ◀

**Forza maggiore**

Le BCN/BCE non sono ritenute responsabili della mancata osservanza del presente indirizzo nella misura in cui e finché perduri l'impossibilità di assolvere gli obblighi in questione ai sensi dell'indirizzo ovvero detti obblighi siano soggetti a sospensione o ritardo per il verificarsi di circostanze determinate da motivi o cause che sfuggono a un controllo ragionevole (ivi compresi, a titolo di esempio, i casi di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, eventi straordinari, calamità naturali, scioperi o controversie sindacali). Quanto affermato non esime tuttavia dalla responsabilità di predisporre le misure di soccorso di cui al presente indirizzo e di trattamento degli errori di cui all'articolo 4, lettera f), nonostante l'evento di forza maggiore, per quanto possibile, né esime dalla responsabilità di adoperarsi in ogni modo possibile per mitigare gli effetti di tali eventi mentre gli stessi si verificano.



▼B*Articolo ►M2 10 ◀***Composizione delle controversie**

1. Fatti salvi i diritti e le prerogative del Consiglio direttivo della BCE, le controversie fra BCN ovvero fra queste e la BCE in rapporto a ►C1 TARGET ◀ che non possono essere risolte mediante accordo fra le parti vengono notificate al Consiglio direttivo della BCE e rinviate per la conciliazione al Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Nelle suddette controversie fra BCN, ovvero fra queste e la BCE, i rispettivi diritti e obblighi reciproci in rapporto agli ordini di pagamento trattati via ►C1 TARGET ◀ e ogni altra questione menzionata nel presente indirizzo vengono determinati: i) dalle norme e dalle procedure di cui al presente indirizzo e relativi allegati; ii) dalle leggi dello Stato membro in cui ha sede la BCN/BCE destinataria, quale fonte aggiuntiva nelle controversie aventi per oggetto pagamenti transfrontalieri mediante Interlinking.

*Articolo ►M2 11 ◀***Disposizioni finali**

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo ha effetto dal 7 giugno 2001.

A decorrere da tale data l'indirizzo BCE/2000/9 è abrogato e sostituito dal presente.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼B

## ALLEGATO I

## SISTEMI NAZIONALI DI RTGS

Stato membro	Denominazione del sistema	Agente di regolamento	Sede
<b>Belgio</b>	Electronic Large-value Interbank Payment System (ELLIPS)	Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België	Bruxelles
<b>Germania</b>	Euro Link System (ELS)	Deutsche Bundesbank	Francoforte
<b>Grecia</b>	Hellenic Real-time Money Transfer Express System (HERMES)	Banca di Grecia	Atene
<b>Spagna</b>	Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)	Banco de España	Madrid
<b>Francia</b>	Transferts Banque de France (TBF)	Banque de France	Parigi
<b>Irlanda</b>	Irish Real-time Interbank Settlement System (IRIS)	Central Bank of Ireland	Dublino
<b>Italia</b>	Sistema di regolamento lordo BI-REL	Banca d'Italia	Roma
<b>Lussemburgo</b>	Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS-Gross)	Banque centrale du Luxembourg	Lussemburgo
<b>Paesi Bassi</b>	TOP	De Nederlandsche Bank	Amsterdam
<b>Austria</b>	Austrian Real-time Interbank Settlement System (ARTIS)	Oesterreichische Nationalbank	Vienna
<b>Portogallo</b>	Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)	Banco de Portugal	Lisbona
<b>Finlandia</b>	Bank of Finland (BoF)	Suomen Pankki	Helsinki

**▼B***ALLEGATO II***TARIFFE PER I PAGAMENTI DOMESTICI**

Le tariffe applicate ai trasferimenti domestici RTGS in euro continueranno a essere fissate a livello nazionale in osservanza dei principi di recupero dei costi, trasparenza e non discriminazione e tenendo conto del fatto che per non incidere sull'unicità del mercato unico occorre mantenere tali tariffe generalmente in linea con quelle applicate ai trasferimenti transfrontalieri in euro.

I sistemi nazionali di RTGS rendono nota la propria struttura tariffaria alla BCE, alle altre BCN partecipanti, ai partecipanti ai sistemi nazionali di RTGS e alle altre parti interessate.

Le metodologie di determinazione dei costi dei sistemi nazionali di RTGS saranno armonizzate ad un livello adeguato.

*ALLEGATO III***TARIFFE PER I PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI**

La tariffa (al netto dell'IVA) da applicare ai pagamenti transfrontalieri tra partecipanti diretti mediante ► **C1** TARGET ◀ viene calcolata in funzione del numero di transazioni effettuate dal partecipante all'interno di un sistema di RTGS secondo la scala decrescente riportata qui di seguito:

- 1,75 EUR per ciascuna delle prime 100 transazioni effettuate in un mese,
- 1,00 EUR per ciascuna delle successive 900 transazioni effettuate nel mese,
- 0,80 EUR per ciascuna delle transazioni successive alle prime 1 000 effettuate nel mese.

Ai fini dell'applicazione della tariffa decrescente, il volume di pagamenti da considerare è il numero di transazioni effettuate dalla stessa persona giuridica all'interno di un sistema di RTGS ovvero il numero di transazioni di pagamento effettuate da enti diversi ma da eseguire a valere sul medesimo conto di regolamento.

L'applicazione delle tariffe di cui sopra è soggetta a revisione periodica.

Sono tenuti al pagamento delle tariffe, che possono essere applicate soltanto dalla BCN/BCE mittente, i partecipanti mittenti nel sistema nazionale di RTGS o nel meccanismo di pagamento della BCE. La BCN/BCE destinataria non applica alcuna tariffa ai partecipanti destinatari. Non è previsto alcun onere per i trasferimenti fra BCN, vale a dire nei casi in cui la BCN/BCE mittente agisce per proprio conto.

Le tariffe coprono l'accodamento delle istruzioni di pagamento (se del caso), l'addebito al mittente, l'accredito del conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria sui libri contabili della BCN/BCE mittente, l'invio della richiesta di messaggio di regolamento del pagamento (PSMR) tramite la rete di Interlinking, l'addebito del conto inter-BCN della BCN/BCE mittente sui libri contabili della BCN/BCE destinataria, l'accredito del partecipante al sistema RTGS, l'invio della notifica di messaggio di regolamento del pagamento (PSMN) mediante la rete di Interlinking, la comunicazione del messaggio di pagamento al partecipante/destinatario RTGS e (se del caso) la conferma del regolamento.

La struttura tariffaria relativa ai pagamenti transfrontalieri mediante ► **C1** TARGET ◀ non copre i costi del collegamento di telecomunicazione tra il mittente e il sistema nazionale di RTGS cui partecipa il mittente. La tariffa relativa a questo servizio continua ad essere pagata secondo le regole nazionali.

I sistemi nazionali di RTGS non applicano una tariffa alla conversione degli ordini di trasferimento dalla valuta nazionale in euro e viceversa.

I sistemi di RTGS possono applicare tariffe aggiuntive ad altri servizi eventualmente erogati (ad esempio l'inserimento di istruzioni di pagamento su base cartacea).

La possibilità di applicare tariffe diverse in base all'orario di esecuzione delle istruzioni di pagamento verrà presa in considerazione alla luce dell'esperienza maturata durante il funzionamento del sistema.

**▼B***ALLEGATO IV***ORARIO DI OPERATIVITÀ DI TARGET**

►C1 TARGET ◀, e pertanto le BCN e i sistemi nazionali di RTGS che partecipano a ►C1 TARGET ◀ o sono ad esso collegati, osservano le norme in materia di orario di operatività riportate qui di seguito:

- 1) l'orario di riferimento di ►C1 TARGET ◀ è «l'ora della Banca centrale europea», definita come ora del luogo in cui ha sede la BCE;
- 2) gli orari comuni di operatività di ►C1 TARGET ◀ sono dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
- 3) previa notifica alla BCE è consentito l'inizio dell'operatività prima delle 07:00:
  - i) per motivi interni (ad esempio al fine di agevolare il regolamento delle transazioni in titoli, dei saldi dei sistemi di regolamento netto e di altre transazioni domestiche, quali quelle batch immesse dalle BCN nei sistemi di RTGS durante la notte);
  - ii) per motivi connessi al SEBC (ad esempio nelle giornate in cui ci si attendono volumi di pagamenti eccezionalmente elevati, oppure al fine di ridurre il rischio di regolamento in valuta nel trattamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti divise asiatiche);
- 4) ai pagamenti (domestici e transfrontalieri) disposti dalla clientela si applica un orario limite (cut-off time) pari a un'ora prima dell'orario di chiusura normale di ►C1 TARGET ◀; il tempo rimanente è riservato ai pagamenti (domestici e transfrontalieri) interbancari per il trasferimento di liquidità fra i partecipanti. I pagamenti disposti dalla clientela sono definiti come messaggi di pagamento in formato MT 100 o equivalente nazionale (che utilizza il formato MT 100 per la trasmissione transfrontaliera). L'attuazione dell'interruzione dei pagamenti domestici alle 17:00 viene decisa da ciascuna BCN di concerto con il proprio settore bancario. Alle BCN è inoltre consentito continuare il trattamento dei pagamenti domestici disposti dalla clientela e presenti in lista d'attesa alle 17:00.

**▼M2**

---